



ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad €200.000,00”;

- rilevato che nella voce investimenti deve farsi riferimento alla corrispondente nozione civilistica in sede di bilancio di esercizio; che nella voce “attivo” dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. si rinvengono le sottovoci crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni, attivo circolante (*rimanenze e crediti*) e disponibilità *liquide*; che le immobilizzazioni si distinguono, poi, in immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, diritti di brevetto industriale), materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) e finanziarie (partecipazioni societarie); che, quindi, di tutte queste voci deve tenersi conto nella valutazione degli investimenti, al netto degli ammortamenti;

- considerato che dalla relazione della Guardia di Finanza di Sulmona depositata in data 19-1-2007 emerge che l'attivo dello stato patrimoniale della società debitrice, al netto dei fondi di ammortamento, è stato sempre superiore alla soglia degli € 300.000,00 annui (anno 2003 € 421.078,00; anno 2004 € 928.653,00 ed anno 2005 € 1.122.141,00); che nell'attivo patrimoniale sono stati indicati: immobilizzazioni materiali ed immateriali; rimanenze, crediti e disponibilità liquida;

- considerato, inoltre, che i ricavi lordi della società debitrice negli ultimi tre anni ammontano ad € 107.753,00 nell'anno 2003, € 650.261,00 nel 2004 ed € 158.256,00 nel 2005, per una media annua pari ad € 305.423,33; che, peraltro, anche considerando il valore zero nell'anno 2006, la media degli ultimi tre anni (zero nel 2006; 158.256,00 nel 2005 ed € 650.000,00 nel 2004) sarebbe pari ad € 269.418,00;

- rilevato, pertanto, che sussistono entrambi i presupposti per individuare la natura di imprenditore non piccolo della società;

- considerato, ancora, che, ai sensi dell'art. 15 l.f., non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 25.000,00; che nella specie il credito vantato è superiore alla somma predetta;

- ritenuto che dalle informazioni assunte risulta evidente lo *stato di insolvenza* in cui versa la predetta società, dimostrato dal mancato pagamento denunciato in questa sede, dalla cessazione dell'attività (cfr. relazione della Guardia di Finanza da cui risulta che “da un sopralluogo effettuato allo stato attuale la sede risulta essere abbandonata”), dalla chiusura dei locali, dalle ammissioni riportate nella memoria di costituzione in data 22-1-2007 (“*le difficoltà economiche in cui la società COAN si è venuta a trovare sono derivate da un incendio a seguito del*

*quale è andata distrutta la merce depositata presso il magazzino...il cui valore ammontava ad € 550.000,”), dalla drastica riduzione del fatturato nel corso degli anni ( €650.261,00 nel 2004 ed €158.252,00 nel 2005), dall’aumento esponenziale dei debiti ( €384.868,00 nel 2003, €802.476,00 nel 2004 ed €941.870,00 nel 2005, cui ha fatto riscontro una diminuzione costante delle spese per materie prime ( €35.530,00 nel 2003, €354.277,00 nel 2005 ed €239.550,00 nel 2005); che il totale del passivo è passato da €421.078,00 nel 2003, ad €928.653,00 nel 2004 sino ad €1.122.241,00 nel 2005; che vi è stata una costante perdita di esercizio (da €2.013,00 nel 2003 ad €87.582,00 nel 2004);*

- che, quindi, la società versa in uno stato di vera e propria insolvenza e non di temporanea difficoltà di adempiere o di crisi; che il pagamento del premio da parte dell’assicurazione è del tutto aleatorio, in quanto dipende dall’esito delle indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica, e lontano nel tempo, sì da non consentire alla società la liquidità necessaria per pagare con regolarità i debiti contratti e scaduti;

- che la valutazione oggettiva dello stato di insolvenza può fondarsi anche sull’inadempimento nel pagamento di un solo debito, quando si manifesti con un peculiare carattere di esterioresità che, in modo non equivoco, dimostri l’esistenza di un patrimonio in dissesto;

- rilevato, infine, che non è decorso il termine annuale ex art. 10 L.F., il quale dispone che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”; che, nel caso in esame, non v’è stata cancellazione della società dal registro delle imprese;

- considerato, poi, che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 ° l.f. “nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche ed attitudini del curatore”; che il Tribunale evidenzia che il Dott. R. P. ha già acquisito una considerevole esperienza nella gestione di procedure concorsuali, anche di notevoli dimensioni, dimostrando notevoli capacità sia nella collaborazione con il giudice delegato nella fase di verifica dei crediti, sia nella gestione e cessione pro soluto dei crediti fiscali, sia nella rapida e proficua liquidazione dell’attivo, sia nella individuazione degli atti suscettibili di revoca, sia nella conduzione delle trattative per giungere alla transazione di complesse controversie;

- rilevato, poi, che ai sensi dell’art. 16 l.f. nella sentenza deve stabilirsi il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per i creditori che intendano presentare in cancelleria domande di insinuazione al passivo; che il giorno dell’adunanza deve essere stabilito entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;

- considerato che, ai sensi dell'art. 17 l.f., entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento; che l'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza; che la sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta; che a tal fine il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, deve trasmettere anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro;

- Visti gli artt. 1, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16-3-1942, n. 267, così come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

P.Q.M.

Ad ogni effetto di legge dichiara il fallimento della “*CO.AN. s.r.l.*”, con sede in Castel di Sangro (AQ), Via SS 17 Km 148, ed unità locali in Caserta, Via Nazionale Appia n. 130, Casapulla (CE) Via Nazionale Appia n. 128, Scafati (SA), Piazza Vittorio n. 4 e Castel di Sangro (AQ) Via Concerie n.3, in persona del legale rappresentante ed amministratore C. E., nato a Caivano (NA) il 5-12-1967, residente in Castel di Sangro, Via Strada 3 n. 4, esercente attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento, CF .... iscrizione con il numero Repertorio Economico Amministrativo ...

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il Dott. Luigi D'Orazio e curatore il Dott. R. P..

ORDINA

Omettersi l'apposizione dei sigilli

ORDINA

L'immediata redazione dell'inventario

### ORDINA

alla società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

### ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine *perentorio* di giorni trenta prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (o diciotto mesi in caso di proroga del termine da parte del tribunale per la particolare complessità della procedura) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.;

### FISSA

L'udienza del \_\_\_\_\_, ore 10,00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

### ORDINA

La prenotazione a debito di tutte le spese della presente procedura fino all'acquisizione di liquidità.

Dispone che la presente sentenza sia notificata alla società fallita eventualmente anche presso il domicilio eletto e sia comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento.

Dispone che la Cancelleria trasmetta, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

Sulmona, 25-1-2007

Il Presidente  
Luigi D'Orazio

Depositata il 30-1-2007